

DIVIETO D'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE «AREE SENSIBILI»

Simulazione dell'applicazione della proposta di Regolamento in Regione Piemonte

Bologna,
28 novembre
2022

Elena Anselmetti

Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Regione Piemonte



Organizzato da:



Media partner:



DIVIETO D'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE "AREE SENSIBILI"

Simulazione dell'applicazione della proposta di Regolamento in Regione Piemonte

- 1 - Alcune riflessioni sulle "Aree sensibili" ai sensi della proposta di Regolamento*
- 2 - Le "Aree sensibili" nel Distretto del Bacino del fiume Po*
- 3 - Focus sulle Zone vulnerabili ai nitrati in Europa, in Italia, nel Bacino del Po e in Piemonte*
- 4 - Le "Aree sensibili" in Regione Piemonte*

Alcune riflessioni sulle "Aree sensibili" ai sensi della proposta di Regolamento

Art. 3 Definizioni

- 16) "area sensibile": una delle aree seguenti:
- a) un'area a uso pubblico, come parchi o giardini pubblici, terreni sportivi o aree ricreative, oppure sentieri pubblici;
 - b) un'area utilizzata prevalentemente dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, punto 14, del regolamento (CE) n. 1107/ 2009;
 - c) insediamenti umani (comunità in cui vivono e lavorano le persone), definiti secondo il livello di classificazione 1 (superfici artificiali) della versione più aggiornata del sistema CORINE (Coordination of information on the Environment) Land Cover gestito dall'AEA (a esclusione del livello 2-1.2 "Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione" e del livello 2-1.3 "Zone estrattive, discariche e cantieri")⁴⁶.
 - d) un'area urbana interessata da un corso d'acqua o da un elemento idrografico;
 - e) superfici non produttive ai sensi della norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) 8 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
 - f) un'area sensibile dal punto di vista ecologico, ossia una delle aree seguenti:

- i) qualsiasi area protetta ai sensi della direttiva 2000/60/CE, comprese eventuali zone di salvaguardia nonché modifiche apportate a tali aree a seguito dei risultati della valutazione del rischio per i punti di estrazione di acqua potabile ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷;
- ii) i siti di importanza comunitaria inclusi nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e le zone speciali di conservazione designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva, nonché le zone di protezione speciale classificate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e qualsiasi altra zona protetta a livello nazionale, regionale o locale indicata dagli Stati membri nell'inventario delle zone protette designate a livello nazionale (*Common Database on Designated Areas, CDDA*);
- iii) qualsiasi zona che, secondo il monitoraggio delle specie di impollinatori effettuato conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento xxx/xxx [riferimento all'atto adottato da inserire], ospiti una o più specie di impollinatori classificate come a rischio di estinzione nelle liste rosse europee;

⁴⁶ Cfr. il documento "CORINE Land Cover nomenclature conversion to Land Cover Classification system" (https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010) e l'inventario CORINE Land Cover (CLC) (*CORINE Land Cover — Servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus*).

⁴⁷ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).


Simulazione dell'applicazione della proposta di Regolamento in Regione Piemonte

16) "area sensibile": una delle aree seguenti:

- c) insediamenti umani (comunità in cui vivono e lavorano le persone), definiti secondo il livello di classificazione 1 (superfici artificiali) della versione più aggiornata del sistema CORINE (Coordination of information on the Environment) Land Cover gestito dall'AEA (a esclusione del livello 2-1.2: "Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione" e del livello 2-1.3: "Zone estrattive, discariche e cantieri")⁴⁶.

Corine Land Cover

	1.1.1. Zone residenziali a tessuto continuo (S.L. > 80%)
	1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo
	1.1.3. Zone residenziali isolate
	1.4.1. Aree verdi urbane (pubbliche o private)
	1.4.2. Aree ricreative e sportive



⁴⁶ Cfr. il documento "CORINE Land Cover nomenclature conversion to Land Cover Classification system" (https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010) e l'inventario CORINE Land Cover (CLC) (CORINE Land Cover — Servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus).

Alcune riflessioni sulle “Aree sensibili” ai sensi della proposta di Regolamento

Art. 3 Definizioni

- f) un'area sensibile dal punto di vista ecologico, ossia una delle aree seguenti:
- i) qualsiasi area protetta ai sensi della direttiva 2000/60/CE, comprese eventuali zone di salvaguardia nonché modifiche apportate a tali aree a seguito dei risultati della valutazione del rischio per i punti di estrazione di acqua potabile ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷;
 - ii) i siti di importanza comunitaria inclusi nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e le zone speciali di conservazione designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva, nonché le zone di protezione speciale classificate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e qualsiasi altra zona protetta a livello nazionale, regionale o locale indicata dagli Stati membri nell'inventario delle zone protette designate a livello nazionale (*Common Database on Designated Areas*, CDDA);
 - iii) qualsiasi zona che, secondo il monitoraggio delle specie di impollinatori effettuato conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento xxx/xxx [riferimento all'atto adottato da inserire], ospiti una o più specie di impollinatori classificate come a rischio di estinzione nelle liste rosse europee;

Livello elevato di protezione dell'ambiente
(art. 192 del Trattato sul funzionamento UE)

Mitigare/ridurre la minaccia alla biodiversità
e agli ecosistemi

⁴⁷ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

Alcune riflessioni sulle “Aree sensibili” ai sensi della proposta di Regolamento

f) un'area sensibile dal punto di vista ecologico, ossia una delle aree seguenti:

- i) qualsiasi area protetta ai sensi della direttiva 2000/60/CE, comprese eventuali zone di salvaguardia nonché modifiche apportate a tali aree a seguito dei risultati della valutazione del rischio per i punti di estrazione di acqua potabile ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷;

Non è chiara la previsione del paragrafo dopo la virgola, in quanto già ricompresa nel paragrafo prima della virgola

Articolo 7

Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile

1. All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano:

- tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone, e
- i corpi idrici destinati a tale uso futuro.

Gli Stati membri provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che, in base all'allegato V, forniscono in media oltre 100 m³ al giorno.

2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE.

3. Gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Gli Stati membri possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici.

L 327/32 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.12.2000

ALLEGATO IV

AREE PROTETTE


1. Il registro delle aree protette istituito dall'articolo 6 comprende i seguenti tipi di aree protette:
 - i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7;
 - ii) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
 - iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;
 - iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;
 - v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾ e della direttiva 79/409/CEE⁽²⁾.
2. La sintesi del registro da inserire nel piano di gestione del bacino idrografico contiene mappe che indicano l'ubicazione di ciascuna area protetta, oltre che la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o locale che le ha istituite.

Simulazione dell'applicazione della proposta di Regolamento nel Distretto di bacino del fiume Po

ALLEGATO IV

AREE PROTETTE

1. Il registro delle aree protette istituito dall'articolo 6 comprende i seguenti tipi di aree protette:
 - i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7;





Simulazione dell'applicazione della proposta di Regolamento nel Distretto di bacino del fiume Po

ALLEGATO IV

AREE PROTETTE

1. Il registro delle aree protette istituito dall'articolo 6 comprende i seguenti tipi di aree protette:





Simulazione dell'applicazione della proposta di Regolamento nel Distretto di bacino del fiume Po


ALLEGATO IV

AREE PROTETTE


1. Il registro delle aree protette istituito dall'articolo 6 comprende i seguenti tipi di aree protette:



Simulazione dell'applicazione della proposta di Regolamento nel Distretto di bacino del fiume Po



Alcune riflessioni sulle "Aree sensibili" ai sensi della proposta di Regolamento



ZVN Italia 46.268,00 km² - Nord Italia 26.369,00 km² = 2.636.900,00 ha circa 50% SAU pianura

Alcune riflessioni sulle "Aree sensibili" ai sensi della proposta di Regolamento

Direttiva 91/676/CEE

Articolo 3

1. Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell'articolo 5 sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I.


2. Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all'inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi.

3. Qualora le acque individuate da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 siano inquinate dalle acque di un altro Stato membro che in esse defluiscono direttamente o indirettamente, lo Stato membro le cui acque sono inquinate può notificare all'altro Stato membro e alla Commissione i fatti rilevanti.

Gli Stati membri interessati organizzano, se del caso con la Commissione, la necessaria concertazione per individuare le fonti in questione e le misure da adottare per proteggere le acque inquinate, al fine di assicurare la conformità con la presente direttiva.

4. Gli Stati membri riesaminano e, se necessario, opportunamente rivedono o completano le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. Entro sei mesi essi notificano alla Commissione ogni revisione o aggiunta concernente le designazioni.


5. Gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di individuare le zone vulnerabili specifiche se stabiliscono e applicano i programmi d'azione previsti all'articolo 5 conformemente alla presente direttiva in tutto il territorio nazionale.




DIVIETO D'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE "AREE SENSIBILI"

**Simulazione dell'applicazione della proposta di
Regolamento in Regione Piemonte**

"Zone Vulnerabili ai nitrati (ZVN)"





418.000 ha
45% della SAU regionale
55% della superficie di pianura



DIVIETO D'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE "AREE SENSIBILI"


**Simulazione dell'applicazione della proposta di
Regolamento in Regione Piemonte**

**“Riserve Strategiche (RISE), Aree
di ricarica degli acquiferi
profondi, Zone ad elevata
protezione, Zone di protezione
delle acque destinate al
consumo umano (inclusi i GWB
profondi)”**



DIVIETO D'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE "AREE SENSIBILI"

**Simulazione dell'applicazione della proposta di
Regolamento in Regione Piemonte**



“RN2000, ZPS, SIC, ZSC”





DIVIETO D'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE "AREE SENSIBILI"

**Simulazione dell'applicazione della proposta di
Regolamento in Regione Piemonte**

**"Quasi tutte le aree sensibili dal
punto di vista ecologico:
ZVN + RN2000 + aree destinate
alla produzione di acqua potabile"**

*Da integrare con le aree di
salvaguardia, le aree protette
regionali, le acque di balneazione
e le acque destinate alla vita dei
pesci*



Stima

**> 60% della SAU regionale
> 95% della superficie di pianura**

DIVIETO D'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE «AREE SENSIBILI»

Simulazione dell'applicazione della proposta di Regolamento in Regione Piemonte

Bologna,
28 novembre
2022

Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Tutela delle Acque

tutela.acque@regione.piemonte.it



Organizzato da:



Media partner:

